

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO TILT"



ARTICOLO 1: COSTITUZIONE

1. E' costituita l'Associazione denominata "Teatro TILT".
Essa è costituita con la veste legale prevista dall'Articolo 36 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 2: SEDE

1. L'Associazione ha sede in piazza dei Luxoro 10/1 - 16123 Genova.

ARTICOLO 3: OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non ha scopo di lucro. L'Associazione ha per oggetto la creazione e la realizzazione nel campo della regia e della recitazione occupandosi anche direttamente della produzione di spettacoli teatrali, della loro diffusione e della promozione dell'arte e della cultura in tutte le sue forme, sia in Italia che all'estero.

Si propone inoltre di organizzare e promuovere manifestazioni e spettacoli teatrali, corsi e laboratori teatrali, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, scambi artistici, promuove inoltre iniziative sociali ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale di promozione culturale ed artistica.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di locali ed attrezzature abilitate alla presentazione di spettacoli, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica di recitazione.

L'Associazione è inoltre finalizzata alla qualificazione, al miglioramento professionale, sociale ed artistico dei soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale.

Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsivoglia titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

L'Associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso le seguenti attività:

- produzione di spettacoli teatrali e loro diffusione;
- promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi e laboratori di aggiornamento, anche in ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, etc.) rivolte ai propri soci ed ai cittadini in genere;
- promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- collaborazione con Enti ed Istituzioni Pubbliche o Private, Istituti Scolastici e Associazioni Culturali e/o di promozione sociale nazionali e/o internazionali, che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico, turistico e sociale, per realizzare iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale;
- promozione dell'arte e della cultura attraverso il mezzo audiovisivo e multimediale;
- attività culturali e teatrali in luoghi rurali con lo scopo di rivalutare il patrimonio paesaggistico, culturale e territoriale locale, nazionale e internazionale, attraverso manifestazioni, eventi e spettacoli.

Per queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e del proprio statuto.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, attori, registi, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, mimi, scenografi, organizzatori, tecnici, consulenti e ogni altro esperto e/o personale specializzato professionista interno o estraneo all'associazione, siano soci o meno, nel rispetto dei contratti di categoria e della normativa vigente.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

ARTICOLO 4: PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, donazioni, conferimenti o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- b) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- d) contributi di Istituzioni Statali, Enti Pubblici, Privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, finalizzate alla realizzazione dei propri scopi sociali;
- e) ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra a incrementare l'attivo sociale.

2. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote annuali di iscrizione all'Associazione.

ARTICOLO 5: SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'iscrizione all'Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche sia riconosciute sia non riconosciute di qualunque nazionalità; Enti, Associazioni e Istituzioni Pubbliche o Private.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ARTICOLO 6: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Il Presidente del Consiglio Direttivo, nonché Presidente dell'Associazione
 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo con funzioni di Segretario
 - Il Consiglio Direttivo
 - L'Assemblea degli aderenti all'Associazione
2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 7: ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre :
 - a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
 - b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - c) delibera sulle modifiche al presente statuto;
 - d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - e) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente;
 - f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto;
 - g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno.
4. La convocazione è fatta mediante affissione nella sede legale dell'avviso di convocazione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.
5. L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare qualunque sia il numero dei presenti.
6. Ogni socio ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega.
7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. L'Assemblea presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza, è presieduta dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che è composto dal Presidente dal Vicepresidente e dai Consiglieri.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto a tempo indeterminato ed è rieleggibile.
3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo occorrerà indire subito un'Assemblea straordinaria, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione della carica scoperta.
4. Dalla nomina a Presidente e Vicepresidente non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, e in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - b) la predisposizione dei programmi annuali di attività dell'Associazione;
 - c) l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
 - d) la predisposizione annuale del bilancio e del rendiconto consuntivo.

ARTICOLO 9: IL PRESIDENTE

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale di fronte a terzi ed anche in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
3. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea.

ARTICOLO 10: IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questo sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. Il Vicepresidente svolge anche la funzione di Segretario: a lui spetta la verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e a lui compete l'amministrazione dell'Associazione così come la tenuta del libro verbali delle assemblee e del libro degli aderenti all'Associazione.

ARTICOLO 11: IL BILANCIO

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.
2. Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 12: SCIoglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe.

ARTICOLO 13: LEGGE APPLICABILE

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Genova, 9 maggio 2016



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1

atto registrato il 10 MAG. 2016 n° 3621 sa 3

col pagamento F23 di Euro ALVEGATO